

Seminario 6 marzo 2017

LA LEGGE 107 ALLA PROVA DELLE DELEGHE: LE AUDIZIONI DAL BASSO: LA VOCE DELLA SCUOLA

I punti emersi dal Tavolo sulla delega: **Promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità**

Coordinato dalla Prof.ssa Alida Colombano, Dirigente Scolastico

Osservazioni

Occorre premettere che il gruppo di lavoro in prima istanza, ha analizzato la questione formazione dei docenti e tutti in modo unanime condividono che alla formazione partecipi tutto il personale scolastico facendo particolare riferimento ai docenti, sull'integrazione scolastica degli alunni con disabilità (per estensione: "tutti specializzati"). È condivisa la necessità di dotare la scuola di personale formato, per garantire non solo percorsi di qualità, ma la fattiva realizzazione di una scuola che sappia includere costruendo una cultura inclusiva diffusa.

Sull'attuazione, tuttavia, sono stati sollevati dubbi da parte del mondo accademico, che ha visto un suo rappresentante nel gruppo, mentre da parte dei Dirigenti Scolastici, la maggioranza, vi è stata totale apertura e disponibilità, così come da parte dei docenti.

Il gruppo di lavoro ha quindi focalizzato la sua attenzione sui punti chiave dell'Atto di Governo n. 378, formulando alcune proposte emendative, concordate da tutti in modo unanime.

Articolo 3 - (Prestazioni e competenze)

Comma 1, lettera d)

1) Nelle scuole di ogni ordine e grado, compresa la scuola dell'infanzia, chiediamo

- classi con **non più di 20 alunni** se vi sono iscritti alunni con disabilità (mantenimento di quanto stabilito nel DPR 81/2009)

2) *Inserimento del "tetto di alunni con disabilità per classe".*

- Nelle classi con non più di 20 alunni possono essere iscritti al massimo 2 alunni con disabilità.

Articolo 4 - (Valutazione della qualità dell'inclusione scolastica)

Comma 2. - A parere del gruppo di lavoro, gli indicatori per la valutazione della qualità dell'inclusione scolastica descritti nei Protocolli, che l'INVALSI deve predisporre, sono basati sui seguenti criteri (che sostituiscono quelli riportati nell'art. 4 del Decreto 378):

-area organizzativo-gestionale (esempio: efficace organizzazione delle risorse professionali che garantiscano la continuità educativo-didattica e la corresponsabilità diffusa)

-area della didattica [esempio: valutazione qualitativa relativa alla realizzazione di interventi per la personalizzazione e l'individualizzazione dei percorsi di educazione e di istruzione, definiti e attivati dai singoli consigli di classe (nella scuola secondaria di primo e di secondo grado) e dai docenti di modulo (nella scuola dell'infanzia e primaria) in funzione delle caratteristiche specifiche degli alunni e degli studenti con disabilità e nell'attuazione del generale processo di inclusione)

-piano della formazione del personale docente, Ata, DS centrato su tematiche inclusive, ovvero realizzazione di iniziative finalizzate alla valorizzazione delle competenze professionali del personale scolastico, incluse le specifiche attività formative;

-grado di accessibilità e di fruibilità delle risorse, attrezzature, strutture e spazi

Articolo 5 - (Certificazione e Valutazione del Profilo di Funzionamento)

Comma 1 - Sostituire valutazione diagnostico funzionale con "**Valutazione del Profilo di Funzionamento**" oppure "**Valutazione Funzionale o Profilo di Funzionamento**"

Comma 1 lettera a) - Sostituire la lettera a) comma 1 con il seguente:

a) il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. *All'accertamento della condizione di disabilità degli alunni e degli*

studenti ai sensi dell'articolo 4, fa seguito una Valutazione del Profilo di Funzionamento di natura bio-psico-sociale, predisposta dalla commissione di cui all'art. 6 del Decreto (Atto del Governo 378) in collaborazione con la famiglia o gli esercenti la potestà genitoriale, ai fini dell'inclusione scolastica, utile per la formulazione del Piano Educativo Individualizzato (PEI), che è redatto congiuntamente dagli insegnanti della classe alla quale è iscritto l'alunno con disabilità, dai genitori o dagli esercenti la responsabilità genitoriale, dagli specialisti socio-sanitari dell'Asl e, su richiesta della famiglia, da eventuali altre figure professionali o da rappresentanti di associazioni di famiglie. Il PEI, insieme al Progetto individuale di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, concorre alla realizzazione del Progetto di vita”;

Articolo 6 - (Commissioni mediche)

Comma 2. - Modificare il comma 2 come segue:

“2. Ai fini della predisposizione della **Valutazione del Profilo di Funzionamento** di cui all'articolo 5, le Commissioni sono composte: dal medico specialista nella patologia segnalata, dallo specialista in neuropsichiatria infantile, dal terapeuta della riabilitazione, dagli operatori sociali in servizio presso la unità sanitaria locale o in regime di convenzione con la medesima di cui all'art. 3 comma 2 del DPR 24 febbraio 1994, e, limitatamente alla definizione del Profilo di Funzionamento, in conformità all'approcci bio-psico-sociale di ICF dell'OMS, le commissioni si avvalgono della collaborazione della famiglia o degli esercenti la responsabilità genitoriale.”

Comma 3 lettera b) - Il gruppo di lavoro concorda che, per il primo anno, sia la commissione a indicare le risorse necessarie per il sostegno didattico, quantificando le ore.

Modifica:

Dopo le parole “del presente articolo” aggiungere “, *indicando, esclusivamente per l'anno scolastico della prima certificazione, la quantificazione delle risorse per il sostegno didattico*”

Comma 5 - Il gruppo di lavoro ritiene che debba essere esplicitata la tempistica di indicazione delle risorse da parte del GIT. VIENE pertanto integrata la frase con l'aggiunta di “ogni anno” per indicare che la richiesta delle ore deve essere inviata all'USR ogni anno.

Dopo le parole “di sostegno didattico” aggiungere “, *ad esclusione dell'anno della prima certificazione,*” e dopo le parole “è effettuata” aggiungere “*ogni anno*”.

Comma 6 - Sostituire il comma 6 dell'art. 6 con il seguente:

“6. I documenti elaborati dalla Commissione sono aggiornati dalla stessa al passaggio di ogni grado di istruzione, inclusa la scuola dell'infanzia, e, su richiesta della famiglia, anche in periodi diversi se in presenza di condizioni nuove e sopravvenute in relazione all'evoluzione della persona.”

Articolo 7 - (Procedura per l'inclusione scolastica degli alunni e degli studenti con disabilità).

Comma 2 - Si concordano i passaggi che seguono, pertanto il comma 2 è sostituito dal seguente:

La procedura per l'inclusione scolastica si esplica nelle fasi in ordine di sequenza, di seguito indicate:

- invio da parte della famiglia o degli esercenti la responsabilità genitoriale della richiesta di valutazione; a sua discrezione, la famiglia può chiedere a un medico di medicina generale o a un pediatra l'inoltro della richiesta di valutazione; la domanda può essere corredata dalla documentazione del medico specialista, che deve predisporla come indicato dall'articolo 5 comma 3 del presente decreto (NOTA: la documentazione da inviarsi per la richiesta di valutazione è facoltativa, sta alla famiglia decidere, nel caso disponesse di ulteriore documentazione, se inviarla o meno),
- accertamento da parte della commissione medica e formulazione della *Valutazione del Profilo di funzionamento* da parte della commissione che ha quali componenti quelli indicati dall'art 3 comma 2 del DPR 24 febbraio 1994 e consegna della documentazione alla famiglia
- Progetto individuale*: richiesta facoltativa da parte della famiglia al comune
- La famiglia consegna alla scuola la documentazione, ovvero: la “Valutazione del profilo di funzionamento”, le “Indicazioni” come descritte nell'articolo 6 comma 3 lettera b) del presente decreto e, se richiesto dalla famiglia, il Progetto individuale,
- invio della documentazione (“Valutazione del profilo di funzionamento”, “Indicazioni” come descritte

nell'articolo 6 comma 3 lettera b) del presente decreto e, se richiesto dalla famiglia, il Progetto individuale) da parte della scuola al GIT (vedi articolo 8), il quale, sulla base delle risorse indicate dalla commissione medica, inoltra la richiesta all'USR che invierà le risorse

-all'inizio del nuovo anno scolastico: il gruppo di lavoro elabora il PEI (il gruppo di lavoro è costituito da tutti i docenti della classe, dalla famiglia e dagli specialisti socio-sanitari); nel PEI sono indicate le ore per il sostegno e/o le risorse necessarie per l'inclusione scolastica che il DS richiederà agli Enti competenti.

L'anno successivo e i seguenti: invio da parte del DS al GIT dei seguenti documenti: Piano Educativo Individualizzato, Valutazione del profilo di funzionamento e le "Indicazioni" come descritte nell'articolo 6 comma 3 lettera b) del presente decreto e, se richiesto dalla famiglia, il Progetto individuale, per la quantificazione delle risorse per il sostegno.

Articolo 8 - (Gruppo per l'inclusione territoriale)

Viene precisato che la documentazione deve essere inviata al GIT ogni anno, in modo che per ogni anno scolastico il GIT indichi le risorse necessarie, inviandole all'USR.

Comma 1 - Dopo l'espressione: "o di un suo delegato." Sostituire quanto segue con il seguente testo:

"Il GIT, in qualità di organo tecnico, sulla base delle valutazioni del Profilo di Funzionamento, del Piano Educativo Individualizzato e del progetto individuale, ove questo sia stato richiesto dalla famiglia, trasmessi dalle singole Istituzioni scolastiche statali, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5 comma 3 lettera b) del decreto legislativo 387/2017, propone all'USR, per ogni anno scolastico, la quantificazione delle risorse di sostegno didattico per l'inclusione da assegnare a ciascun alunno; l'assegnazione definitiva delle predette risorse è effettuata dall'USR nell'ambito delle risorse dell'organico dell'autonomia per i posti di sostegno."

Comma 2 - Sostituire il comma con il seguente:

"2. Le modalità di funzionamento, la sede e la durata del GIT sono definite dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili."

Articolo 9 - (Il Progetto individuale)

Comma 1 - Il comma 1 è sostituito con il seguente:

"1. Il Piano Educativo Individualizzato e il Progetto individuale, ove richiesto dalla famiglia, concorrono alla realizzazione del *Progetto di vita*. A tal fine, all'articolo 14, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, le parole "*valutazione diagnostico-funzionale*" sono sostituite da "Valutazione del profilo di funzionamento" e subito dopo sono aggiunte le seguenti: e al *Piano Educativo Individualizzato ai fini dell'inclusione scolastica*,".

Articolo 10 - (Piano per l'inclusione)

SOPPRESSO

Tutto il gruppo concorda sull'eliminare questo articolo. Non è ben chiara l'introduzione di questo ulteriore piano, peraltro a carico unicamente del ds, (anche se il collegio docenti è chiamato poi a deliberare)

Art. 11. (Piano Educativo Individualizzato)

Modificare: il gruppo di lavoro, che redige e approva il PEI, è composto da: famiglia, docenti della classe in cui è iscritto alunno con disabilità, specialisti socio-sanitari.

Il PEI deve contenere

- le ore di sostegno per l'anno successivo
- la descrizione del profilo di funzionamento, elaborato nella fase iniziale, su base ICF,
- la programmazione didattica e il curriculum che nella scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado possono essere o individualizzati o semplificati, e nella scuola secondaria di secondo grado o semplificati (globalmente riconducibile ai programmi ministeriali) o differenziati, come specificato dall'art. 15 dell'Ordinanza Ministeriale 21 maggio 2001, n. 90,
- l'indicazione di adeguati supporti per le differenti modalità di comunicazione,
- le indicazioni per l'assistenza di base e per quella igienica-personale;
- ausili / libri di testo

Art. 12. - (Ruoli del sostegno didattico)

Comma 1 - Soppresso

Comma 2 - Permanenza su posto di sostegno limitata a **massimo cinque** anni (in attesa di una formazione diffusa che eliminerebbe questa inutile permanenza, a vantaggio di un sostegno diffuso nella classe, che viene assegnato dal DS a più docenti in servizio nella stessa).

Art. 12 bis - (Formazione del personale docente inclusivo)

Il gruppo di lavoro concorda, all'unanimità, che tutti i docenti debbano necessariamente possedere le competenze per lavorare su posto di sostegno.

Si auspica in tal senso la costituzione di cattedre miste (a scelta del dirigente)

Articolo 12 - (Formazione del personale docente inclusivo)

1. Ai fini di una efficace ed effettiva inclusione scolastica e per l'attuazione dei principi e dei diritti costituzionali dei soggetti di cui all'articolo 2 comma 1 del presente decreto, tutti gli aspiranti docenti debbono acquisire competenze professionali psico-pedagogico-didattiche inerenti le tematiche della disabilità.

2. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, definisce le modalità della formazione iniziale del personale docente inclusivo e dei docenti in servizio, secondo i principi richiamati al comma 1.

Art. 16 - (Continuità didattica)

Comma 1 e Comma 3 - La continuità educativo-didattica deve essere di tutti i docenti assegnati alla classe.

Comma 2. - Si individua il ricorso alla cattedra mista come proposta ottimale, in quanto consente una reale condivisione di responsabilità sull'intera classe a partire dal superamento dei ruoli e di competenze ancora oggi separate fra i docenti, mentre tali competenze dovrebbero caratterizzare il bagaglio professionale di tutti i docenti che accedono ai ruoli di insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado.